

ALLEGATO 4 - ELENCO ATTIVITÀ ESCLUSE

Esclusioni di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, art. 1

Sono escluse dal bando:

- 1) le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- 2) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui ai precedenti punti 1) e 2) opera anche in uno o più degli altri settori non esclusi in base al Regolamento (UE) n. 2021/1058 sotto riportati, può ricevere le agevolazioni previste dal bando a condizione che ricorra a mezzi adeguati che garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi sopra elencati non beneficino delle agevolazioni, quali la separazione delle attività o la separazione contabile.

Esclusioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7

Il bando non sostiene:

- 1) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- 2) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- 3) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- 4) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- 5) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- 6) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- 7) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.